



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

22 SET 2023

23746

acer
azienda casa emilia-romagna
provincia di bologna

**BANDO INTEGRATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP 2 - 2023
(Determina Acer n. 23483 del 21/09/2023)**

In attuazione del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato dal Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno con Deliberazione n. 27 del 28/04/2022 si provvede alla emanazione del **Bando Integrativo ERP 2 - 2023** contenente la disciplina per l'aggiornamento della graduatoria ERP formatasi a seguito del Bando Generale Anno 2022 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con Determina Acer n. 13951 del 26/05/2022. Al Bando Integrativo, potranno partecipare sia nuovi aspiranti, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Il presente Bando è rivolto ai cittadini, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 15 del 9/06/2015, dalla deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 894 del 24/06/2016, dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 154 del 6/06/2018 e s.m.i..

Non possono essere assegnatari di alloggio ERP gli occupanti abusivi di un alloggio ERP nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio (art.25 L.R. 24/2001 e s.m.i).

Possono, pertanto, presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dalla vigente normativa regionale:

1.1 – Cittadinanza

Il presente requisito è richiesto per il solo richiedente

Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente. Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1.1.1. essere cittadino italiano;
- 1.1.2. essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 1.1.3. essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- 1.1.4. essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e s.m.i. (status di rifugiato politico e status di protezione sussidiaria) come modificato dalla Legge n. 132 del 01/12/2018 (GU n. 282 del 03-12-2018);
- 1.1.5. essere cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo;
- 1.1.6. essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

1.2 - Residenza o attività lavorativa triennale nell'ambito regionale

Il presente requisito è richiesto per il solo richiedente

E' necessario il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

- 1.2.1. residenza anagrafica nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni;
- 1.2.2. esercizio attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni;

Il richiedente iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni anche non continuativi;

1.3 – Residenza o attività lavorativa in ambito Comunale

Il presente requisito è richiesto per il solo richiedente

E' necessario, altresì, il possesso, di uno dei seguenti requisiti:

- 1.3.1. residenza anagrafica nel Comune di Casalecchio di Reno;
- 1.3.2. attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Casalecchio di Reno;
- 1.3.3. Attività lavorativa da svolgere nei nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel Comune di Casalecchio di Reno comprovata da dichiarazione resa dal datore di lavoro;

1.4 – Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

Il requisito attiene la titolarità di diritti reali su beni immobili **e si riferisce a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.**

1.4.1. i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari complessivamente di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, **sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.**

Non preclude l'assegnazione di un alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti essere inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
- il diritto di proprietà di un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c. e s.m.i.
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016, o della convivenza *more uxorio*, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa fra le parti.

1.5 - Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi.

Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare.

1.5.1. assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

1.5.2. assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

1.6 – Reddito per l'accesso (situazione economica del nucleo familiare richiedente).

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi della Delibera dell'Assemblea Regionale n. 154 del 06/06/2018, in base al valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nonché alla consistenza del patrimonio mobiliare, così come risultanti dalla attestazione INPS di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. con scadenza validità 31/12/2023:

- **Valore I.S.E.E.** non deve superare € 17.428,46;

- **Patrimonio mobiliare del nucleo** non deve essere superiore a € 35.560,00;

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

I valori economici indicati al presente punto 1.6, sono da intendersi modificati implicitamente ogni qual volta intervengano integrazioni normative in materia.

Si fa presente che i requisiti sopraindicati possono essere suscettibili di modifica a seguito di disposizioni regionali. Pertanto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ERP del Comune di Casalecchio di Reno, le domande presentate verranno esaminate e valutate sulla base dei requisiti vigenti al momento dell'avvio di ogni fase del procedimento.

1.7 – Nucleo avente diritto.

Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi, dagli uniti civilmente o dai conviventi di fatto (ex L.76/2016) e dai figli così come intesi dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello formato da persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza (ad esclusione di quella *more-uxorio*) abbia carattere di stabilità e sia

finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.

In caso di coniugi seppure con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'ISEE sono ricondotti entrambi nella domanda, anche se non indicato dal richiedente, fatte salve altre eventuali casistiche previste dalle vigenti disposizioni normative.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico e solo nucleo familiare richiedente.

1.8 - Possesso dei requisiti e condizioni di punteggio.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i predetti requisiti con riferimento ai punti 1.1 (cittadinanza), 1.2 (residenza o attività lavorativa da almeno tre anni nel territorio RER), 1.3 (residenza o attività lavorativa nel Comune oggetto del bando) devono essere in possesso del cittadino richiedente, mentre quelli indicati ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 da parte di tutto il nucleo familiare richiedente.

I criteri e le condizioni soggettive ed oggettive con l'attribuzione dei relativi punteggi, sono quelli previsti ed indicati nella tabella "A" allegata al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 28/04/2022.

I requisiti soggettivi di cui al punto 1, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione dell'alloggio, così come le condizioni oggettive e soggettive di punteggio.

2 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande si potrà utilizzare una delle seguenti modalità:

- a) I cittadini possono inoltrare le domande con modalità online (senza moduli cartacei) direttamente attraverso il "Portale servizi on-line" del sito di ACER Bologna, previo accredito autorizzato gratuito al sistema SPID di livello 2.
- b) In alternativa i cittadini possono presentare le domande contattando telefonicamente l'ufficio di ACER al numero 051.292830 per prenotare un appuntamento per l'assistenza alla compilazione della domanda. L'orario di ricevimento telefonico è il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15 alle ore 17. Dopo la prenotazione telefonica dell'appuntamento, l'aiuto alla compilazione della domanda verrà effettuato presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno in via dei Mille n° 9. L'assistenza alla compilazione della domanda, da effettuarsi esclusivamente con un operatore qualificato, è gratuita. Si ricorda di presentarsi con la documentazione da allegare al Bando già fotocopiata

Le domande possono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 14.00 di venerdì 27 ottobre 2023.

Per la presentazione della domanda si deve essere dotati di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in alternativa, di una casella di posta elettronica ordinaria.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare ogni variazione dell'indirizzo di Posta Elettronica alla mail bandicasalecchio@acerbologna.it.

3 - EVENTUALI DOCUMENTI DA ALLEGARE

Si evidenzia che con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, rilascia una dichiarazione con cui attesta la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal Bando e di tutte le condizioni indicate nella domanda medesima, per se stesso e per i componenti del nucleo richiedente, impegnandosi a produrre, a richiesta dell'Ufficio competente, idonea documentazione.

Per quanto non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti del modulo di domanda e del citato Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si ricorda di presentarsi con la documentazione da allegare al Bando già fotocopiata

4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Scaduto il termine di presentazione delle domande si procede alla formazione della Graduatoria Provvisoria esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato sulla domanda in autocertificazione.

Le domande saranno inserite in graduatoria secondo il punteggio decrescente ed a parità di punteggio, secondo il valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, saranno ordinate in base al numero di protocollo più basso attribuito.

In calce alla Graduatoria saranno, inoltre, elencate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La Graduatoria Provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la procedura di ricorso, è pubblicata, per un periodo di quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line del Comune di Casalecchio di Reno, nonché sul sito di ACER Bologna.

La pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line del Comune costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Non sono previste ulteriori forme di pubblicità.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Tecnica Casa, che nei trenta giorni successivi, esamina i ricorsi.

Esaurito l'esame dei ricorsi viene redatta la Graduatoria definitiva che una volta approvata costituisce provvedimento definitivo e sostituisce a tutti gli effetti la graduatoria precedente. La modalità di pubblicazione è la stessa della graduatoria provvisoria.

L'Amministrazione Comunale può istituire con proprio atto deliberativo una o più Graduatorie Speciali, formate dai gruppi sociali specificati nella Tabella "B", allegata al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 28/04/2022, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale definitiva.

La Graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi indicati all'art. 6 del Regolamento.

5 – AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Le Graduatorie definitive conseguenti ai Bandi generali, sono aggiornate di norma annualmente, mediante Bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità del Bando Generale indicate all'art. 2 del Regolamento, a cui possono partecipare sia nuovi richiedenti, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse.

6 – CONTROLLI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

Nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, in relazione agli alloggi da assegnare, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni dichiarate in domanda che hanno determinato il punteggio, previa richiesta agli interessati della documentazione atta a comprovare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicate, ove non acquisibili d'ufficio.

Si provvederà a richiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00, atto a comprovare la reale situazione dichiarata dal concorrente in sede di presentazione della domanda.

E' altresì facoltà del Comune disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti sempre ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

Pertanto, i requisiti soggettivi per la presentazione della domanda e le condizioni di punteggio attribuite per la formazione della graduatoria, dovranno essere confermate in sede di verifica ai fini dell'assegnazione.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni, viene esclusa dalla Graduatoria.

Possono inoltre essere espletati in ogni momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.

Qualora sia accertata la non sussistenza o la non permanenza di uno o più requisiti soggettivi, nonché il mutamento o la non sussistenza o permanenza delle condizioni oggettive e soggettive, verrà comunicato all'interessato, rispettivamente, l'esclusione dalla Graduatoria o il mutamento del punteggio e la relativa nuova posizione in graduatoria. Contro tali decisioni è ammessa istanza di riesame da parte del richiedente da presentarsi entro 15 giorni.

Tale istanza verrà valutata dalla Commissione per la comunicazione al richiedente della decisione assunta.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Tutte le comunicazioni di Acer Bologna al cittadino degli atti e dei provvedimenti del procedimento inerente la verifica delle condizioni di punteggio e dei requisiti della domanda sono effettuate esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o in alternativa alla casella di posta elettronica ordinaria comunicata.

7 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E CANONI DI LOCAZIONE

Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito dalla Graduatoria generale e dalle Graduatorie speciali di cui all'art. 8 del Regolamento, fatte salve le riserve per le assegnazioni in deroga per emergenza abitativa e per mobilità come stabilito agli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 11 e 12 del già citato Regolamento.

8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI IN DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Gestione Immobiliare Dott.ssa Cinzia Minarini di Acer Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione e dall'ACER in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e gli interessati possono consultare l'informativa integrale sul sito di Acer Bologna al link <http://www.acerbologna.it>

La presentazione della domanda di concorso implica, inoltre, la piena conoscenza di tutte le norme di cui alle disposizioni regionali indicate nel presente Bando, norme che con la partecipazione al presente concorso, il concorrente si impegna ad osservare.

